

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76  
del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **Principi generali**

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti

### **CAPO II**

#### **Fondo per lavori**

- Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 9 - Fondo incentivante
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO III**

#### **Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 14 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 15 - Fondo incentivante
- Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO IV**

#### **Norme comuni**

- Art. 18 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 19 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 20 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 21 - Principi in materia di valutazione
- Art. 22 - Coincidenza di funzioni
- Art. 23 - Funzioni articolate e singole
- Art. 24 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 25 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 26 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 27 - Informazione e confronto

### **CAPO V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 28 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento verrà comunicato alle OO.SS. di categoria per opportuna conoscenza, ed eventualmente, per la successiva richiesta di concertazione.

### **CAPO I Principi generali**

#### **Art. 1 *Destinazione del fondo***

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

#### **Art. 2 *Destinatari***

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;

- i collaboratori dei suddetti soggetti;
- il personale, dell'ente, assegnato all'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

### **Art. 3**

#### ***Costituzione gruppo di lavoro***

1. Il responsabile del servizio competente individua, nella determinazione a contrarre, o di affidamento, o di impegno di spesa, i dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste nell'opera, servizi o forniture di riferimento.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato in servizio nell'ente ivi compreso i destinatari di attività di supporto al rup.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 4**

#### ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

### **Art. 5**

#### ***Modulazione del fondo***

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

### **Art. 6**

#### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 2.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

#### **Art. 7**

##### ***Suddivisione in lotti***

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

### **CAPO II**

#### **Fondo per lavori**

#### **Art. 8**

##### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

#### **Art. 9**

##### ***Fondo incentivante***

1. Ai fini della determinazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, l'importo a base di gara.
2. Alimentano il fondo i seguenti interventi:
  - a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana;
  - b) interventi relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - c) implementazione e redazione di accordi di urbanistica negoziata.
3. Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo dell'opera, e/o fornitura di beni o servizi:
  - a) importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;

- b) importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

**Art. 10**  
**Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.


**Art. 11**  
**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo (con riferimento all'80% del 2%) tengono conto delle effettive responsabilità assunte e sono così fissati:

N.ro ordine	Prestazione	Titolare (%)	Collaboratori tecnici e o amministrativi (%)
	Incarico di Responsabile Unico del Procedimento	27,00	4,00
	Projet manager / Programmazione della spesa per investimenti / Programmazione OO.PP. / Coordinatore della progettazione con integrazione delle funzioni specialistiche	10,00	2,00
	Responsabile dei lavori	5,00	1,50
	Verifica preventiva della progettazione	5,00	1,50
	Validazione progetti	5,00	1,50
	Predisposizione e controlli bandi e procedure	15,00	6,00
	Direzione lavori	5,00	1,50
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	4,00	1,00
	Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)	4,00	1,00
	Totale:	80,00	20,00

Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

**CAPO III**  
**Fondo per acquisizione di servizi e forniture**



## **Art. 12**

### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. In attesa dell'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

## **Art. 13**

### ***Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture***

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

## **Art. 14**

### ***Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Opzioni possibili:
  - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000/40.000;
  - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
  - incentivare gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
  - incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
  - in ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

## **Art. 15**

### ***Fondo incentivante***

1. La determinazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. Alimentano il fondo tutti gli interventi di opere pubbliche previsti dal vigente testo unico degli appalti nonché i seguenti interventi:
  - a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana;
  - b) interventi relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - c) implementazione e redazione di accordi di urbanistica negoziata.
3. Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo dell'opera, e/o fornitura di beni o servizi:

- a) importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- b) importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

#### **Art. 16**

##### ***Modalità di definizione del fondo incentivante***

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, di cui all'art. 15, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

#### **Art. 17**

##### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo (con riferimento all'80% del 2%) tengono conto delle effettive responsabilità assunte e sono così fissati:

N.ro ordine	Prestazione	Titolare (%)	Collaboratori tecnici e o amministrativi (%)
1)	Incarico di Responsabile Unico del Procedimento	28,00	4,00
2)	Predisposizione e controlli bandi e procedure	20,00	4,00
3)	Direzione dell'esecuzione del contratto	33,00	6,00
4)	Collaudo / CRE	4,00	1,00
	<b>Totale:</b>	<b>85,00</b>	<b>15,00</b>

### **CAPO IV Norme comuni**

#### **Art. 18**

##### ***Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale con esclusione delle posizioni organizzative.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 80,00 % dell'aliquota prevista per la funzione.

#### **Art. 19**

##### ***Disciplina delle attività svolte in forma "mista"***



1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno secondo le percentuali fissate dal presente Regolamento.

#### **Art. 20**

##### ***Violazione degli obblighi di legge o di regolamento***

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 21**

##### ***Principi in materia di valutazione***

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

#### **Art. 22**

##### ***Coincidenza di funzioni***

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### **Art. 23**

##### ***Funzioni articolate e singole***

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 24**

##### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

#### **Art. 25**



### ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti, al singolo dipendente, nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma a conclusione delle attività incentivate con possibilità di corrispondere un acconto del 50% al raggiungimento di almeno il 50% delle attività stesse.
4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

### **Art. 26**

#### ***Conclusione di singole operazioni***

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

### **Art. 27**

#### ***Informazione e confronto***


1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **CAPO V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 28**

#### **Campo di applicazione e disciplina transitoria**



1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice alle quali si applica il regolamento ancora vigente.



# COMUNE DI CASTELLALTO

## Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 - 64020 Castellalto (TE)

Partita IVA: 00267060671 - Codice Fiscale 80004770675 - Centralino: 0861/4441 - Fax 0861/444237

Sito Internet: [www.comune.castellalto.te.gov.it](http://www.comune.castellalto.te.gov.it) - e-mail: [comune.castellalto@tin.it](mailto:comune.castellalto@tin.it)

### COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI COSTITUITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29.06.2017 VERBALE N° 1/2019

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 17.50, in Castellalto Capoluogo presso la sede comunale della ex scuola elementare in via Madonna degli Angeli 4, si è riunita la Commissione suddetta, alla presenza delle seguenti persone:

		PRES.	ASS.
- Di Marco Vincenzo .....	Sindaco Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Picone Sara .....	Consigliere Com.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Rocci Domenico .....	Consigliere Com.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Petrosino Michele .....	Consigliere Com.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nocella Bruno.....	Consigliere Com.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Piccioni D.ssa Tiziana .....	Segretario Com.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Pallitti Luigi .....	Resp. 1^ Sett. e Segretario Verbalizzante.		

La commissione è stata convocata, a mezzo mail Prot. 9777 del 17.07.2019 - comunicata al Consigliere Petrosino - che è stata inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio Comunale Bruno Delli Compagni, che risulta ~~PRESENTE~~ / NON PRESENTE alla commissione

Argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Esame "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche";

PUNTO all'ordine del giorno:

Si APPROVA secondo lo schema di regolamento  
 Allegato - siglato dal Presidente della Commissione

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

